

ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

CONSIGLIO PROVINCIALE DI

NAPOLI



con il gradito contributo del Centro Studi ANCL "O. Baroncelli

con il gradito contributo del Centro Studi ANCL "O. Baroncelli

.....FORMARE...INFORMANDO.....ovvero.....  
Agenda un po' insolita per appunti ... mica tanto frettolosi  
.....FORMARE...INFORMANDO.....ovvero.....  
**Agenda un po' insolita per appunti ... mica tanto frettolosi**

**N° 17/2011**

**18 Aprile 2011(\*)**

***Gentili Colleghe e Cari Colleghi,  
nell'ambito di questa nuova iniziativa editoriale di comunicazione e di  
immagine, ma pur sempre collegata alla instancabile attività di informazione e  
di formazione che caratterizza il CPO di Napoli.....***

***Oggi parliamo di.....***

**COEFFICIENTE ISTAT PER T.F.R. MESE DI MARZO 2011**

E' stato reso noto l'indice Istat ed il coefficiente per la rivalutazione del T.F.R. relativo al mese di Marzo 2011. Il coefficiente di rivalutazione T.F.R. Marzo 2011 è pari a **1,192576** e l'indice Istat è **101,9**.

**I VERBALI ISPETTIVI FANNO PROVA SOLO PER I FATTI AVVENUTI ALLA PRESENZA DELL'ISPETTORE VERBALIZZANTE SALVO QUERELA DI FALSO. TUTTO IL RESTO, INVECE, PUO' ESSERE LIBERAMENTE APPREZZATO DAL MAGISTRATO.**

***CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 5715 DEL 10 MARZO 2011.***

Tante, tantissime volte ci siamo soffermati sul valore dei verbali di accertamento redatti dai funzionari dell'INPS o della D.P.L. e, sulla scorta di un insegnamento, ormai consolidato, della Cassazione, abbiamo sempre detto che essi assumono il rango di prova certa esclusivamente per i fatti e le circostanze che si sono verificate alla presenza del

verbalizzante (e, ovviamente, fino a querela di falso). Tutto il resto, ex adverso, non ha alcun valore, nemmeno di presunzione semplice.

Ed è quanto sancito, ancora una volta, dalla Suprema Corte di Cassazione con **sentenza N. 5715 del 10 Marzo 2011**.

Gli Ermellini non solo hanno ribadito che tutto ciò che si è verificato alla presenza del verbalizzante e trascritto in verbale di accertamento costituisce prova rigorosa fino a querela di falso quanto, relativamente alle altre circostanze, deve essere il Giudice a poterle apprezzare liberamente ai fini della prova essendo libero di valutare il tutto complessivamente.

PROCEDURA DI MOBILITA'. LO "SVECCHIAMENTO", CONDIVISO CON LE OO.SS. RIDUCE LE INFORMAZIONI DI CUI ALL'ART. 4 COMMA 3 DELLA LEGGE 223/91.

**CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 5884 DEL 11 MARZO 2011.**

La questione sottoposta al vaglio di legittimità degli Ermellini concerne una procedura di licenziamento collettivo con messa in mobilità finalizzata alla riduzione dei costi mediante "svecchiamento" (*id*: unico criterio di scelta il pensionamento), posta in essere dalla società Poste Italiane S.p.A.

**I Giudici di Piazza Cavour** – nel richiamare orientamenti noti e già diuturnamente espressi – hanno affermato l'importante principio per effetto del quale, in una procedura di mobilità diretta a ridimensionare l'organico dell'intero complesso aziendale al fine di diminuire il costo del lavoro, **l'imprenditore può limitarsi all'indicazione**, contenuta nell'informativa di cui all'art. 4 comma 3 della legge 223/91, **del numero complessivo dei lavoratori eccedenti, suddiviso alla stregua della classificazione per "aree funzionali"** – ciascuna delle quali comprendente ***"professionalità estremamente varie ed eterogenee"*** - **e non anche "ufficio per ufficio"**.

E' il principio contenuto nella **sentenza N. 5884 del 11 Marzo 2011**.

Come noto, la predetta normativa impone al datore di lavoro – occupante più di 15 dipendenti – che intenda effettuare, **in conseguenza di una riduzione o trasformazione di attività o di lavoro**, almeno 5 licenziamenti nell'arco di tempo di 120 giorni di comunicare **preventivamente** alle R.S.A. costituite (*al momento dell'inizio della procedura*) ed alle rispettive OO.SS. i motivi che determinano l'eccedenza di personale e – fra l'altro – la collocazione aziendale ed i profili professionali del personale eccedente nonché di quello abitualmente impiegato.

La *ratio* della normativa, ricorda la Suprema Corte, è quella di **privilegiare forme di controllo di tipo sindacale ex ante e collettivo piuttosto che un controllo giudiziale ex post ed a dimensione individuale**; infatti, **è necessario pervenire ad una "gestione contrattata" della crisi** (che può sfociare in un accordo con i sindacati – come nel caso esaminato dalla Corte) **con la conseguenza che soltanto alle OO.SS. e non ai singoli dipendenti compete la legittimazione a far valere eventuali insufficienze e/o inadempienze informative**, salvo che i lavoratori non dimostrino di aver ricevuto un grave pregiudizio a seguito della lesione dell'esercizio dei poteri di controllo preventivi attribuiti alle OO.SS. (cfr. Cassazione, sentenza 528/2008).

La Corte distrettuale, invece, nel riformare la sentenza del giudice di prime cure, aveva ritenuto che non fosse stato adempiuto l'onere di indicare la collocazione aziendale ed i profili professionali del personale eccedente, dando ragione al lavoratore ricorrente.

**La Cassazione**, però - nel **ricordare che la riduzione di personale regolata dalla legge 223/91 non presuppone necessariamente una crisi aziendale e neppure un ridimensionamento strutturale dell'attività, potendo il requisito della riduzione o trasformazione di attività o di lavoro ravvisarsi nella decisione dell'imprenditore di modificare l'organizzazione produttiva anche soltanto con la contrazione della forza lavoro** -, bacchetta la Corte d'Appello affermando che quest'ultima ha esercitato il controllo giudiziale oltre le sue competenze sul presupposto, necessariamente implicito nel ragionamento, che non fosse ammissibile ridurre il personale per le causali indicate dall'imprenditore.

In sostanza, l'ulteriore principio affermato dai Giudici nomofilattici è che: **il controllo giudiziale non può estendersi alla verifica sull'effettività e ragionevolezza dei motivi che giustificano la riduzione di personale.**

COMPENSAZIONI E DEBITI ISCRITTI A RUOLO. IL PUNTO DELLA SITUAZIONE DEL FISCO.

**AGENZIA DELLE ENTRATE – CIRCOLARE N. 13 DEL 11 MARZO 2011.**

Come noto, l'art. 31, comma 1, del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010 convertito nella legge 122 del 30 luglio 2010, ha introdotto, a decorrere dall'1 gennaio 2011, **un divieto di compensazione, ai sensi dell'art. 17, comma 1 del d.lgs. n. 241 del 1997, dei crediti relativi alle imposte erariali in presenza di debiti iscritti a**

**ruolo, per imposte erariali ed accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro, e per i quali è scaduto il termine di pagamento, prevedendo una specifica sanzione in caso di violazione del divieto.**

Con la **circolare 11 marzo 2011, n. 13**, l'**Agenzia delle Entrate** fa il punto della situazione fornendo importanti precisazioni sul **divieto di compensazione**, alcune delle quali già anticipate con la precedente circolare n° 4 del 15 febbraio scorso.

In particolare, è stato previsto, tra l'altro, **che il blocco alla compensazione:**

- **può scattare indipendentemente dalla natura del debito**, il quale può pertanto riguardare anche l'**imposta di registro**;
- **non scatta** in presenza di **contributi ed agevolazioni erogati sotto forma di credito d'imposta**, anche se indicati nella sezione "Erario" del modello F24;
- **non preclude la compensazione "verticale"**, anche qualora questa sia **esposta in F24**;
- **non scatta** in caso di **rateazione di una cartella esattoriale**,
- **non scatta** nel caso in cui i **debiti siano sorti prima dell'apertura di un procedimento fallimentare**;
- **comporta, in caso di violazione, una sanzione del 50% dell'importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori per i quali è scaduto il termine di pagamento, fino a concorrenza dell'ammontare indebitamente compensato.**

La Circolare in argomento, nelle premesse, richiama le modalità di compensazione dei debiti iscritti a ruolo con i crediti vantati dal contribuente, stabilite dal Decreto 10 febbraio 2011 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2011.

**IL DURC IRREGOLARE NON GIUSTIFICA – IN OGNI CASO – LA REVOCA DELL'APPALTO DOVENDO LA STESSA NECESSARIAMENTE TRARRE ORIGINE DA UNA VIOLAZIONE GRAVE E DEFINITIVAMENTE ACCERTATA IN MATERIA DI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI.**

**CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE IV – SENTENZA 1228 DEL 24 FEBBRAIO 2011**

La sentenza in commento, la **N.1228 del 24 Febbraio 2011**, mutuando alcuni dei principi già affermati dalla giurisprudenza del tribunale di appello della giustizia amministrativa (cfr. Sez. VI, n. 4906 del 4 agosto 2009), fornisce la corretta

interpretazione dell'articolo 38, comma 1 lettera i) del codice dei contratti pubblici – D. Lgs. 163/2006.

Tale norma, infatti, prevede che ***“sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti ... (omissis) ... che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana”***.

Orbene, **un DURC negativo** (nella fattispecie, recante un debito INAIL di € 190,73 – parzialmente compensabile peraltro con un credito di € 170,73) **non può essere considerato motivo idoneo di revoca dell'aggiudicazione dell'appalto ed incameramento della cauzione provvisoria versata**, in presenza di un **bando di gara che richieda genericamente una dichiarazione** – da parte del concorrente - **di insussistenza delle cause di esclusione di cui alla citata disposizione del codice degli appalti pubblici**.

Tale fattispecie (prescrizione di bando generica), infatti, giustifica sia che il concorrente possa compiere autonomamente una valutazione di gravità o non gravità del debito contributivo, sia che possa fornire anche documentati chiarimenti che sorreggano la valutazione anzidetta e smentiscano la stessa entità del debito contributivo, come risultante dal DURC.

Pertanto, **la stazione appaltante**, a fronte di elementi concreti e specifici forniti dal concorrente che siano finanche discordanti con i dati riportati nel DURC ed in considerazione dell'opinabilità del metro di valutazione discendente dalla generica previsione di bando, **è tenuta ad accertare l'effettiva entità della violazione contributiva, valutando** - cioè - **se essa sia veramente “grave” e** - tenuto conto, peraltro, delle disposizioni del DM 24 ottobre 2007 (che all'articolo 8 comma 3 stabilisce in € 100,00 la misura oltre la quale viene dichiarata la irregolarità) - possa ritenersi **“definitivamente accertata”** prima di procedere alla revoca dell'affidamento.

LA MOTIVAZIONE *PER RELATIONEM* CON RINVIO AD ALTRO ATTO IN CORSO DI NOTIFICA ALLA SOCIETA' LEGITTIMA L'AVVISO DI ACCERTAMENTO AI SOCI.

**CASSAZIONE – SEZIONE TRIBUTARIA – SENTENZA 5850 DEL 11 MARZO 2011**

Gli Ermellini, con la sentenza a margine annotata, confermano un orientamento già espresso dalla Corte (sentenza n° 8407 del 13 giugno 2002) in ordine alla interpretazione dell'articolo 42 comma 2 del D.P.R. 600/73 attribuendo **piena legittimità ad un avviso di accertamento a carico del socio le cui motivazioni rinviino all'accertamento emesso a carico della società, atteso che il socio, in tale sua veste, ha il potere di prenderne visione.**

Tuttavia, la questione esaminata con **la sentenza 5850 del 11 marzo 2011** si presenta innovativa rispetto alla precedente statuizione in quanto **attribuisce validità all'avviso di accertamento al socio anche se l'atto di riferimento (avviso di accertamento alla società) sia "in corso di notifica" al momento della consegna al socio.**

La sentenza, comunque, non mette la parola fine alla questione in quanto, come si legge nella motivazione della stessa, il ricorso difetta di autosufficienza in quanto non indica le date delle notifiche degli atti impugnati (avvisi dei soci) e dell'atto di riferimento (avviso alla società) non consentendo pertanto di valutare se il tempo necessario per acquisirne – da parte dei soci - la conoscenza abbia ridotto, in maniera consistente, lo spazio di tempo concesso dalla legge per impugnare l'avviso di accertamento.

Pertanto, per la Corte **sussiste la legittimità degli avvisi di accertamento nei confronti dei soci di una srl motivati "per relationem" con rinvio a un altro atto in corso di notifica alla società medesima.**

**Compete**, infatti, **al contribuente provare l'impossibilità di conoscere l'atto:** è onere del contribuente dimostrare le date in cui sono stati notificati l'avviso di accertamento alla società e gli avvisi di accertamento ai soci ricorrenti, proprio per riuscire a comprendere se ai soci fosse del tutto sconosciuta la motivazione dell'avviso recapitato alla società.

**Ad maiora**

**IL PRESIDENTE  
EDMONDO DURACCIO**

**Ed/Fc**

**(\*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all'Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata.**

*Con preghiera di farla visionare ai Praticanti di studio!!*

**HANNO COLLABORATO ALLA REDAZIONE DI QUESTO NUMERO *VINCENZO BALZANO, FRANCESCO DURACCIO, FRANCESCO CAPACCIO, GIOSUE' ESPOSITO, GIUSEPPE CAPPIELLO.***